

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 56/A**

presentata dai Consiglieri regionali  
SORU - SERRA - DI NOLFO - CORRIAS

il 5 novembre 2024

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2016 in materia di lavoro

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La modifica relativa ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 della legge regionale 7 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) concernente gli interventi di politica locale per l'occupazione, si prefigge l'obiettivo di intervenire sulla precedente formulazione dell'articolo in oggetto al fine di porre rimedio a una serie di criticità che hanno fatto emergere un'applicazione della norma non del tutto coerente con la ratio sottesa allo strumento dei cantieri comunali.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 29, nella sua vigente formulazione, individua i destinatari dei progetti di cui alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - Legge finanziaria 1988) in coloro che siano nel contempo disoccupati e privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito. Tuttavia, da una lettura sistematica della disciplina dei cantieri comunali, l'attuale tenore letterale della norma de qua non risulta pienamente in linea con quella che è la finalità e la natura dei cantieri comunali, quale strumento volto a dare una risposta alla disoccupazione nelle comunità locali, migliorando il profilo di occupabilità dei destinatari interessati dalla misura.

Nello specifico, da un'estrazione effettuata dal SIL Sardegna e aggiornata alla data del 10 ottobre 2024, si evince che su circa 11.000 candidature presentate in relazione agli avviamenti a selezione presso i cantieri occupazionali, negli anni 2023 e 2024, circa 1.000 sono state escluse, in quanto gli istanti risultavano essere percettori di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione (a mero titolo esemplificativo NASPI).

Tutto ciò genera delle ricadute negative nella procedura di avviamento in quanto il numero elevato dei soggetti disoccupati esclusi dalle graduatorie dei cantieri comunali, perché percettori di forme di sostegno al reddito comporterebbe, quale conseguenza, il rischio di graduatorie vuote e di una mancata erogazione dei finanziamenti a ciò destinati; non trascurabile, altresì, il rischio di escludere da opportunità di impiego soggetti che, in virtù del proprio stato di percettori di misure di sostegno al reddito, hanno manifestato la propria disponibilità a reinserirsi nel mercato del lavoro

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

SORU - Presidente - MASALA - Vice Presidente - DI NOLFO Segretario – COCCIU- CORRIAS – SERRA, *relatore*

*Relazione di maggioranza*

*On. Serra*

*pervenuta il 7 novembre 2024*

La Seconda Commissione permanente nella seduta del 5 novembre 2024 ha dato avvio all'istruttoria relativa alla proposta di legge n. 56 recante "Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2016 in materia di lavoro".

In tale sede è stata svolta l'illustrazione del proponente, come previsto dall' articolo 32, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 41, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Inoltre è stata audita l'Assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e svolta la discussione generale sulla proposta di legge.

Nella successiva seduta del 6 novembre 2024 è stata audita nuovamente l'Assessora per ulteriori chiarimenti e la Commissione ha esaminato l'articolato, ritenendo di dover apportare delle modifiche al fine di evitare che alcune tipologie di cantieri, la cui normativa si è stratificata negli anni, rimanesse esclusi dall'applicazione del correttivo introdotto, volto a consentire la partecipazione anche ai soggetti percettori di forme di sostegno al reddito.

Pertanto, rispetto al testo del proponente, si è ritenuto di dover integrare l'articolo 29 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 mediante il riferimento all' articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e all' articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 di recente approvazione.

Poiché la proposta di legge non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione non è stato necessario richiedere il parere finanziario alla Terza Commissione permanente, per cui la Seconda Commissione, nella stessa seduta, ha licenziato il provvedimento e nominato il relatore di maggioranza per l'aula.

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2016

1. Nella legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 1 è così sostituito:  
"1. I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri occupazionali di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - Legge finanziaria 1988), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34.";
- b) Il comma 2 è così sostituito:  
"2. I cantieri di cui al comma 1 sono rivolti ai disoccupati e sono finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari.".

## Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2016

1. Nella legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1:
- 1) dopo le parole "da impiegare nei cantieri comunali di cui" sono aggiunte le seguenti "all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - Legge finanziaria 1988)";
  - 2) dopo le parole "della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012)" sono aggiunte le parole "e di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio)";
- b) al comma 2:
- 1) le parole "di cui al comma 9" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1";
  - 2) le parole "privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, fatta eccezione per le misure di contrasto alla povertà" sono soppresse.

## Art. 2

Norma finanziaria

(identico)

## Art. 3

Entrata in vigore

(identico)